

Collegio dei Revisori dei Conti

Relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili dell'Opera Universitaria di Trento per l'anno 2021

L'articolo 74 del R.D. 2440/1923 prevede che *“gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, che ... hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, ..., dipendono direttamente ... dalle amministrazioni ... alle quali debbono rendere il conto della gestione e sono sottoposti alla ... giurisdizione della Corte dei Conti”*.

In base all'articolo 178 del R.D. 827/1924 *“sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:*

- *Gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;*
- *I tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze (116) o dal direttore generale del tesoro;*
- *Tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;*
- *Gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;*
- *Tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”*

L'articolo 139 del d.lgs. 174/2016 prevede che *“gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.”*

La disciplina provinciale in materia di agenti contabili è contenuta nell'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) e nell'art. 25 e seguenti del D.P.P. n. 18-48/Leg di data 29 settembre 2005 (ed in particolare l'art. 25 bis 1 comma 1 prevede: *"Il responsabile del procedimento a seguito dell'approvazione del visto di conformità trasmette il conto giudiziale all'organo di controllo, individuato al comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 che predispone una relazione che da atto degli esiti dei controlli disciplinati del medesimo comma. Mentre l'art. 25 bis 3 al comma 1 prevede: "La trasmissione del conto giudiziale all'organo di controllo deve avvenire entro un mese dalla ricezione", alla comma 2: "In materia di agenti della riscossione, la trasmissione del conto giudiziale all'organo di controllo deve avvenire entro tre mesi dalla ricezione del conto da parte del responsabile del procedimento" ed infine al comma 3: "L'organo di controllo deve far pervenire la relazione al responsabile del procedimento almeno dieci giorni prima del termine di approvazione previsto dall'articolo 25 bis 2."*

L'amministrazione sottopone al Collegio dei Revisori i seguenti conti giudiziali: conto giudiziale dell'Economo, conto giudiziale del Tesoriere e conti giudiziali dei Concessionari della Riscossione (Trentino Riscossioni e Agenzia delle Entrate - Riscossione). Il Collegio dei Revisori dei conti prende atto dei seguenti conti giudiziali, così come forniti dall'amministrazione e trasmessi all'organo di controllo in data 11 marzo 2022, con nota prot. n. 1759/1.3:

TIPOLOGIA	AGENTE CONTABILE
Conto dell'Economo	Tiziana Pigarella
Conto del Tesoriere	UNICREDIT
Conto del Concessionario della Riscossione	Trentino Riscossioni SpA
Conto del Concessionario della Riscossione	Agenzia delle Entrate – Riscossione

Dalle verifiche effettuate, emerge quanto segue:

- I conti giudiziali, sono stati protocollati dall'ente entro il 28/02/2022. Nello specifico:
 - Conto dell'Economo: 21/01/2022;

- Conto del Concessionario della Riscossione (Trentino Riscossioni SpA): 17/01/2022;
- Conto del Concessionario della Riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione): 14/02/2022.
- Conto del Tesoriere (Unicredit): 21/02/2022.
- Tutti i conti giudiziali sono stati parificati dal soggetto competente ai sensi dell'articolo 25 del D.P.P. n. 18-48/Leg di data 29 settembre 2005, come da nota di protocollo n. 2165/1.3 del 23.03.2021 a firma del responsabile del procedimento dott. Paolo Fontana.

Con riferimento ai conti giudiziali forniti dall'amministrazione, si riepilogano le seguenti movimentazioni, dal 01/01/2021 al 31/12/2021, così come risultanti dalle evidenze contabili esibite:

	Saldo Iniziale	Entrate / Riscossioni	Uscite / Pagamenti	Saldo finale
Conto del Tesoriere	2.174.055,53	15.822.502,69	17.192.654,23	803.903,99
Concessionario - Trentino Riscossioni	2.280,32	16.141,11	13.861,51	4.559,92
Concessionario - Agenzia delle Entrate- Riscossione	31,42	969,27	1.000,69	0,00
Cassa economale	7.747,00	6.185,98	6.185,98	7.747,00

Trento, 16 marzo 2022

Dott. Marco Bernardis

Dott. Diego Tamburini

Dott.ssa Maria D'Ippoliti